



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°443 TFT 30 del 12 giugno 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Carmelo Franco, e del rappresentante A.I.A. A.B sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 12 giugno 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 19/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Barbagallo Ignazio Salvatore (Presidente Società A.S.D. Zafferana F.C.);
Società A.S.D. Zafferana F.C.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Allievi Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10613/469 del 23/04/18, il sig. Barbagallo Ignazio Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Zafferana F.C., per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in Riferimento al punto 2, lett. E) del C.U. n.1 del 01/07/2016 del Settore Giovanile e Scolastico per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al Campionato Allievi Regionale di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico o ad un Istruttore di Giovani calciatori o ad un Allenatore di III Categoria, ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici;

la società A.S.D. Zafferana F.C. ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Barbagallo Ignazio Salvatore;

Ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Zafferana F.C..

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di alcune gare della stagione sportiva 2016-17, disputate dalla società A.S.D. Zafferana F.C., è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Rotella Sandro Enio, privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Barbagallo Ignazio Salvatore omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mese uno di inibizione a carico del sig. Barbagallo Ignazio Salvatore;

Ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Zafferana F.C.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 20/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig.ra Agosta Valentina (Presidente Società U.P.D. Marina di Modica all'epoca dei fatti);
società U.P.D. Marina di Modica.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10811/948 del 26/04/18, la sig.ra Agosta Valentina , all'epoca dei fatti Presidente della società U.P.D. Marina di Modica , per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 44, comma 1 e 3, del Regolamento della L.N.D., dall'art. 38 comma 1, e dal C.U. 84 della L.N.D. del 12/08/2016 lett. b) e c), per non avere adempiuto all'obbligo del tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra;

la società U.P.D. Marina di Modica ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico della sig.ra Agosta Valentina;

Ammenda di € 400,00 a carico della società U.P.D. Marina di Modica .

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di tre gare, disputate dalla società U.P.D. Marina di Modica , è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo di un soggetto, non regolarmente tesserato presso il settore tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo la sig.ra Agosta Valentina omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, in considerazione del fatto che la società deferita ha cessato tutte le attività, dispone applicarsi:

Mese uno di inibizione a carico della sig.ra Agosta Valentina ;

Ammenda di € 100,00 a carico della società U.P.D. Marina di Modica .

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 21/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. La Mattina Pietro (Presidente Società Pol. Campobello all'epoca dei fatti);

Sig. Falsone Amedeo (Dirigente Società Pol. Campobello all'epoca dei fatti);

Sig. Milazzo Luigi (Dirigente Società Pol. Campobello all'epoca dei fatti);

società Pol. Campobello.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Regionale Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11018/520 del 02/05/18:

Il sig. La Mattina Pietro, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Campobello, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 3 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 44, comma 1 del regolamento LND, per non avere adempiuto all'obbligo di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici, e per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale;

il sig. Falsone Amedeo, all'epoca dei fatti dirigente della società Pol. Campobello, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 1 e 3 C.G.S., per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale;

il sig. Milazzo Luigi, all'epoca dei fatti dirigente della società Pol. Campobello, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 1 e 3 C.G.S., per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale;

la società Pol. Campobello ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dai propri dirigenti.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. La Mattina Pietro, Presidente della società Pol. Campobello all'epoca dei fatti;

Mesi due di inibizione a carico del sig. Falsone Amedeo e del sig. Milazzo Luigi, Dirigenti della società Pol. Campobello all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 600,00 a carico della società Pol. Campobello.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Regionale di Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla Pol. Campobello, è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Falsone Amedeo, soggetto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico. Dall'esame delle ulteriori risultanze documentali agli atti è dato anche rilevare la mancata presentazione alla convocazione della Procura Federale del Presidente sig. La Mattina Pietro e dei dirigenti sigg. Falsone Amedeo e Milazzo Luigi.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Pol. Campobello sig. La Mattina Pietro ommesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari nonché per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale. Analogamente fondato risulta il deferimento a carico dei dirigenti sigg. Falsone Amedeo e Milazzo Luigi, non essendosi presentati anch'essi alla convocazione della Procura Federale. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Sig. La Mattina Pietro (Presidente Società Pol. Campobello all'epoca dei fatti);

Mese uno a carico del Sig. Falsone Amedeo (Dirigente Società Pol. Campobello all'epoca dei fatti);

Mese uno a carico del Sig. Milazzo Luigi (Dirigente Società Pol. Campobello all'epoca dei fatti);

Ammenda di € 300,00 a carico della società Pol. Campobello.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 12 giugno 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI